



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE**

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507-fax062203507

e-mail [rmic8cn00v@istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@istruzione.it) pec [rmic8cn00v@pec.istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it)

codice univoco fatturazione elettronica: **UF1ZLY**

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



Roma, 08/02/2021  
Prot vedere segnatura

**Agli Atti**  
**Al DSGA**  
**Al Sito WEB**  
**Alla Ditta Blue Vending srl**

**OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO. Durata contratto: 24 mesi dalla stipula. CIG Z0E2DF2CC0**

**tra**

L' IC San Vittorino-Corcolle, con sede in via Spinetoli 96-98, C.A.P. 00132, nella persona della Dott.ssa Caterina Biafora, in qualità di Dirigente Scolastico;

(indicato anche nel prosieguo come «Istituzione Scolastica», «Istituto», «Scuola», «Amministrazione Concedente» o «Amministrazione »))

**e**

**BLUE VENDING SRL** (Codice Fiscale e partita IVA n. 09011611002), con sede legale in Roma alla via Viale Charles Lenormant 107/109, C.A.P. 00119, nella persona del Dott. Mirante Luciano, nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di Amministratore Unico

(indicato anche nel prosieguo come: «Affidatario», «Aggiudicatario», «Gestore», «Operatore Economico», «Operatore», «OEA» o «Concessionario»)

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Premesso che**

- a) a mezzo di Determina a Contrarre prot. N° 5589 del 10-08-2020, l'Istituzione Scolastica ha avviato una procedura aperta volta all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, dei **“Servizi di ristorazione, mediante distributori automatici”, ubicati presso le sedi di via Spinetoli 96-98, via Cantiano 131 e San Vittorino via Crucis 21**, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Determina a contrarre, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente pubblicati con la Determina in questione;
- b) a mezzo di Provvedimento prot. N° 6013 del 01-09-2020, l'Istituzione Scolastica ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione della Concessione in favore del Concessionario, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, inteso come minor costo a parità di caratteristiche tecniche, previa verifica della regolarità contributiva;
- c) il Concessionario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- d) l'Istituzione Scolastica ha proceduto alle verifiche sul possesso da parte del Concessionario dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- e) a mezzo polizza fideiussoria emessa in data 19-01-2021 da Iannaccone Assicurazioni srl Agente generale Groupama Assicurazioni SPA per l'importo di Euro 3.836,04, il Concessionario ha ritualmente prestato in favore dell'Istituzione Scolastica la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- f) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, il Concessionario ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a **€ 2.500.000,00**;
- g) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di Concessione, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- h) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1 (Definizioni)**

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- a) Amministrazione Concedente, Stazione Appaltante, Istituzione Scolastica, Istituto o Scuola: il soggetto pubblico che affida il contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura;

- b) Determina a contrarre: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato e pubblicato dalla Amministrazione Concedente (come di seguito definita) con le forme e le modalità previste dalla normativa;
- c) Capitolato o Capitolato Tecnico: il capitolato descrittivo e prestazionale allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Amministrazione Concedente devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- d) Catalogo dei Prodotti: l'elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo.
- e) Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- f) Concessione o Servizio o Servizio di Distribuzione Automatica: complessivamente intesa, la prestazione di **“Servizio di ristorazione, mediante Distributori Automatici, ubicato presso le sedi dell'IC San Vittorino-Corcolle”**, oggetto di procedura;
- g) Contratto: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- h) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall'Istituzione Scolastica all'OEA quale momento a partire dal quale l'OEA dovrà dare esecuzione al Servizio;
- i) Direttore dell'Esecuzione: l'esponente della Amministrazione Concedente che effettua il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali.
- j) Documento di Gara: qualsiasi documento prodotto dalla Amministrazione Concedente o al quale la Amministrazione Concedente fa riferimento per descrivere o determinare elementi della Concessione o della procedura, compresi la Determina a contrarre e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- k) Filiera delle imprese: i subappalti come definiti dagli art. 105, comma 2 e 174 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- l) Listino Distributori Automatici: l'elenco dei prodotti offerti (alimenti e bevande) con i prezzi riportati per ciascun prodotto, presentato in sede di offerta economica;
- m) Offerta: complessivamente intesa, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- n) Piano Economico Finanziario: il documento che indica i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione e che contiene indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere;
- o) Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

- p) Prezzi: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per il Servizio svolto dal Gestore, quantificati in base alla tipologia e quantità di prodotto, quali risultanti dall'Offerta Economica presentata in gara dall'Aggiudicatario;
- q) Responsabile del Concessionario: l'esponente del Concessionario, individuato dal medesimo, che costituisce l'interfaccia contrattuale unica del Concessionario medesimo verso l'Istituzione Scolastica, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione.
- r) Responsabile del Procedimento o R.U.P.: l'esponente del Istituzione Scolastica cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- s) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario.

### **Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - Allegato "A"**: Capitolato Tecnico;
  - Allegato "B"**: Determina a contrarre;
  - Allegato "C"**: Offerta Tecnica del Concessionario;
  - Allegato "D"**: Offerta Economica del Concessionario e Piano Economico Finanziario;
  - Allegato "E"**: Documento di valutazione dei rischi da interferenza;
  - Allegato "F"**: Matrice dei Rischi.
2. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

### **Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)**

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento del **Servizio di ristorazione, mediante Distributori Automatici, ubicato presso le sedi dell'IC San Vittorino-Corcolle**, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.
2. In particolare il Servizio di Distribuzione automatica attiene allo svolgimento delle seguenti attività:
  - **Servizio principale**: la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti e acqua potabile, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso le seguenti sedi:
    - 1) via Spinetoli 96, 00132 Roma.
    - 2) via Cantiano 131, 00132 Roma.
    - 3) via Crucis 21, San Vittorino Scuola Primaria, 00132 Roma.
 In particolare:
    - sede di via Spinetoli, 96/98: - distributori automatici (n°1 distributore bevande calde; n°1 bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati –eventualmente separato)
    - sede di via Cantiano, 131: - distributori automatici (n°1 distributore bevande calde; n°1 bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati –eventualmente separato)
    - sede di via Crucis – San Vittorino: - distributori automatici (n°1 distributore bevande calde; n°1 bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati –eventualmente separato).

I distributori dovranno indicare chiaramente i prezzi inerenti ai singoli prodotti; la vendita dovrà avvenire mediante moneta che dà resto o con chiavetta. I distributori automatici dovranno segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto, nonché segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto.

Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato o diminuito su richiesta del concessionario e in accordo con l'amministrazione alle condizioni fissate dal contratto.

La tipologia dei distributori automatici deve essere tale da garantire l'erogazione di bevande fredde e di bevande calde.

- **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
  - consegna, installazione, messa in esercizio, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
  - lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti nel Capitolato;
  - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.

3. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, nella determina a contrarre e nei relativi allegati.
4. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto.
5. Per l'espletamento del Servizio e contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali dietro il pagamento di un Canone, come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e ss. del Capitolato tecnico.
6. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio in oggetto, è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
7. Al termine della concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla riconsegna degli spazi, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

#### **Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)**

1. Il Servizio verrà svolto presso le sedi di via Spinetoli 96-98, via Cantiano 131, San Vittorino via Crucis 21.
2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

5. Il Concessionario si obbliga, altresì, a finanziare economicamente la Concessione e a gestire il Servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal proprio Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e della connessa gestione del servizio presentato in sede di offerta.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso compresi nella natura giuridica del Contratto di Concessione e remunerati con il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.
7. Il presente Contratto dovrà essere eseguito presso gli spazi adibiti al Servizio di Distribuzione Automatica nella disponibilità della Scuola e concessi in uso al Concessionario dall'Istituzione Scolastica, contestualmente all'affidamento del Servizio, dietro pagamento di un apposito canone, nella misura definita dal Capitolato Tecnico.
8. Il personale del Concessionario accederà alle strutture dell'Amministrazione Concessionaria nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Amministrazione stessa. Sarà onere del Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
9. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la sede della medesima Amministrazione Concedente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Determina a contrarre o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Amministrazione Concedente.
10. Il Concessionario dichiara di essere consapevole che, nel corso del periodo di durata del Contratto, gli uffici e le strutture della medesima Amministrazione Concedente continueranno ad essere utilizzati dal personale della Amministrazione Concedente e/o da terzi autorizzati. Il Concessionario dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Amministrazione Concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
11. Per tutta la vigenza contrattuale il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituzione Scolastica un numero di telefono, un numero di fax ed un indirizzo di Posta Elettronica per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
12. Il Concessionario si impegna espressamente a:
  - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati;
  - b) comunicare tempestivamente alla Amministrazione Concedente le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
  - c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
13. Sarà facoltà dell'Istituzione Scolastica procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Concessionario acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

#### **Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)**

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP, con incarico anche di Direttore dell'Esecuzione, accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il RUP.
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
7. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o del RUP, saranno svolte dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 6 (Obblighi del Concessionario)**

1. Il Concessionario dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
2. Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. Il Concessionario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
4. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

#### **Art. 7 (Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF)**

1. Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario presentato in sede di Offerta e allegato al presente Contratto.

#### **Art. 8 (Canone di concessione e pagamento utenze)**

1. L'Affidatario dovrà corrispondere per la Concessione degli spazi in uso per lo svolgimento del Servizio il relativo canone, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Capitolato Tecnico.
2. Il Concessionario dovrà corrispondere all'IC San Vittorino-Corcolle un Canone stimato su base annua pari ad **€ 1050,00**.

3. Il Canone concessorio dovrà essere corrisposto annualmente, da pagarsi entro il primo ed entro il 13 mese di validità del contratto.
4. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 30 giorni rispetto alle singole scadenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno. Il canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione
5. Il Canone è comprensivo dei costi relativi alle custodia dei locali in uso (servizi di pulizia e vigilanza) e delle spese relative alle utenze (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua)

#### **Art. 9 (Remunerazione del Servizio)**

1. La Concessione si remunera mediante i ricavi di gestione del Concessionario provenienti dalla vendita dei prodotti offerti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica da parte dell'utenza, nella misura indicata dall'OEA nella propria Offerta Economica, in un apposito listino contenente i prezzi per ciascun prodotto.
2. Si precisa che il Concessionario, dopo l'aggiudicazione concorda con la Stazione Appaltante un Catalogo dei Prodotti, contenente l'elenco dettagliato dei prodotti che si impegna a praticare all'utenza, con l'indicazione delle relative denominazioni commerciali.
3. Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nel Catalogo vistato dalla Commissione di controllo e valutazione.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione, da comunicarsi tramite Pec o mail.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente Contratto, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituzione Scolastica per effetto dell'esecuzione del Contratto.
7. L'Amministrazione Concedente, verifica la corretta esecuzione della Concessione, la corretta fornitura dei servizi effettivamente erogati. L'Amministrazione Concedente, ove necessario, richiede al Concessionario chiarimenti, specificazioni o integrazioni.

#### **Art. 10 (Responsabilità del Concessionario e garanzie)**

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.



2. Il Concessionario sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati alla Amministrazione Concedente o a terzi nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del Servizio e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali pretese di terzi, utenti e Pubbliche Amministrazioni. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
3. Sono a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Concessione.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Concessionario ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, dell'importo di Euro 3.836,04 rilasciata da Iannaccone Assicurazioni srl Agente Generale Groupama Assicurazioni SPA in data 19-01-2021, ed avente scadenza al 19-01-2023.
6. L'Istituzione Scolastica, in presenza di inadempimenti del Concessionario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, il Concessionario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituzione Scolastica stesso.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
8. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia assicurativa, come previsto dal Capitolato Tecnico.

#### **Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)**

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, previo espletamento da parte dell'Aggiudicatario delle attività necessarie ad attivare il servizio di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico, il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo al Concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, indicando al Concessionario la Data di Attivazione del Servizio.

#### **Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
  - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
  - b) le prestazioni già effettuate;
  - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;

d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituzione Scolastica si oppone, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario negli altri casi.
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
5. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto per iscritto.
6. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
7. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Amministrazione Concedente per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, il Concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c..

#### **Art. 13 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)**

1. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 175 del Codice.

#### **Art. 14 (Obblighi di reportistica da parte del Concessionario)**

1. Il Concessionario è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Servizio, così come richiesto all'art. 13 del Capitolato Tecnico ("*Altri oneri in capo al Concessionario*"), raccordandosi con il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Concessionario, inoltre, è responsabile del regolare svolgimento del Servizio e, pertanto, espleta l'attività di monitoraggio mediante gli strumenti da questo ritenuti opportuni.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori obblighi relativi al monitoraggio del servizio di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 15 (Monitoraggio del contratto e vigilanza sulla gestione e controllo di conformità)**

1. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. L'Affidatario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa. All'esito dell'attività di verifica il Direttore dell'esecuzione, incaricato della verifica di conformità, redige apposito verbale.
3. La verifica di conformità potrà essere effettuata in corso d'opera, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
4. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### **Art. 16 (Penali)**

1. Fatta salva la responsabilità del Concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Istituzione Scolastica le penali di cui all'art. 30 del Capitolato Tecnico.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al Concessionario.
3. L'Istituzione Scolastica avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 21, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. Il Concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo e dal Capitolato Tecnico non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Amministrazione Concedente verso il Concessionario, alla quale il Concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)**

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere il presente Contratto, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto in conformità alla Determina a contrarre e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice all'art. 174 e all'art. 105, per quanto compatibile, e dietro autorizzazione della Amministrazione Concedente.
3. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione Concedente. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione del Concessionario previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della Concessione;
  - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
  - d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. La Amministrazione Concedente verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 174, comma 3, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte del Concessionario, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80, del Codice.
7. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve presentare all'Istituzione Scolastica almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
  - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
  - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
  - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
  - e) la dichiarazione del Concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
  - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
  - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
8. La Amministrazione Concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
9. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
10. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le

prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito della Concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

11. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
13. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
14. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione Concedente, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Si applicano le previsioni di cui all'art. 30, commi, 5, 5-bis e 6 del Codice.

#### **Art. 18 (Recesso)**

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.
2. L'Istituto potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli spazi nello stato in cui si trovava prima della stipula del contratto.

#### **Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)**

1. Il Concessionario riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Il Concessionario garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. Il Concessionario assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

5. Il Concessionario prende atto che l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della Concessione. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

**Art. 20 (Cessazione, Revoca della Concessione e Risoluzione per inadempimento e subentro)**

1. Si applica quanto previsto all'art. 176 del Codice.

**Art. 21 (Clausole risolutive espresse)**

1. L'Istituto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi indicati dal Capitolato Tecnico.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà al Concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Concessionario, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituzione Scolastica applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituzione Scolastica.
4. La risoluzione del contratto farà sorgere in favore dell'Istituto la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
5. Il presente Contratto sarà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

**Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento del Concessionario o risoluzione del Contratto)**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto avrà diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone concessorio e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

2. Qualora il successivo affidamento avvenga nei confronti di soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, il Contratto di Concessione sarà stipulato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. Al riguardo, dichiara che i propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sono i seguenti:

██  
██  
██

e che le generalità e il C.F. dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso sono le seguenti:

██  
██

3. Inoltre, il Concessionario si obbliga:
  - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Istituzione Scolastica che verso la Filiera delle Imprese, i conti correnti di cui all'art 23 c.2 del presente contratto;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
  - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
  - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG Z0E2DF2CC0) attribuito alla presente procedura;
  - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
  - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

4. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
  - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

**Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente Concessione e in quelli della Filiera)**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:
  - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati nell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
  - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
  - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

**Art. 25 (Lavoro e sicurezza)**

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali



che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il Concessionario si obbliga verso l'Amministrazione Concedente a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, il Concessionario dovrà trasmettere all'Istituzione Scolastica la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza, relativa sia ad esso Concessionario che ai propri eventuali subappaltatori.
5. Il Concessionario si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituzione Scolastica da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Amministrazione Concedente ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
6. Nel caso in cui dipendenti del Concessionario o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituzione Scolastica per inadempimenti imputabili al Concessionario e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Concessionario sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
7. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Concessionario le spese legali affrontate dall'Istituzione Scolastica per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

#### **Art. 26 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)**

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il RUP in forza a questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. DI SANO LUCIA in qualità di Referente Unico per il Concessionario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

##### **per il Concessionario**

Blue Vending srl

Viale Charles Lenormant 107/109, C.A.P. 00119, Roma

Alla c.a. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**per l'Istituzione Scolastica**

IC San Vittorino-Corcolle

Via Spinetoli 96-98 00132 Roma

Alla c.a. del DSGA Fax 06 2203270

*e-mail* rmic8cn00v@istruzione.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso mail/PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante mail/PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

**Art. 27 (Spese)**

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituzione Scolastica nelle percentuali di legge.

**Art. 28 (Foro competente)**

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:
  - a) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
  - b) Responsabile della Protezione dei dati è AXIOSITALIA. Email: info@axiositalia.com
  - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: di cui agli articoli 15 e ss. del predetto Regolamento UE 679/2016:
    - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
    - qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
    - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
  - i) i dati conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del Contratto e a garantire il rispetto della normativa in materia di conservazione degli atti relativi alle procedure di acquisto.
2. Il Concessionario è consapevole che l'esecuzione del Contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituzione Scolastica o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
  3. Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 come modificata dal D.Lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituzione Scolastica, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
  4. Il Concessionario rivestirà la qualifica di Responsabile del Trattamento e dovrà garantire l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e l'ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.

### **Art. 30 (Varie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua

interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Determina a contrarre e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema contratti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 08-02-2021

Il Concessionario

l'Istituzione Scolastica

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi del Concessionario), Art. 7 (Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF), Art. 8 (Canone di concessione e pagamento utenze), Art. 9 (Remunerazione del servizio), Art. 10 (Responsabilità del Concessionario e garanzie), Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 13 ( Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 14 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 15 (Obblighi di reportistica da parte del Concessionario), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 18 (Recesso), Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 20 (Cessazione, Revoca della Concessione e Risoluzione per inadempimento e subentro), Art. 21 (Clausole risolutive espresse), Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento del Concessionario o risoluzione del Contratto), Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente Concessione e in quelli della Filiera); Art. 25 (Lavoro e sicurezza), Art. 26 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 27 (Spese), Art. 28 (Foro competente), Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 30 (Varie).*

Roma, 08-02-2021

IL CONCESSIONARIO